



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO

Servizio Sviluppo Economico Urbanistica S.U.A.P.
Ufficio Urbanistica

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA

PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNÈ

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)
N° 2/2018

RICHIEDENTE: RIVA ROVEDA Fulvia, nata a Cuorgnè (To) il 18.07.1964, C.F.: RVRFLV64L58D208L

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO ADIBITO A LEGNAIA E SISTEMAZIONE FACCIATE
FABBRICATO PRINCIPALE
Località Santa Lucia n. 25, Cuorgnè

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– la documentazione pervenuta in data 12.03.2018 da parte dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Cuorgnè, con sede in Via Garibaldi n. 9 a Cuorgnè (To), avente prot. 4299 del 27.02.2018, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "Ristrutturazione fabbricato adibito a legnaia e sistemazione facciate fabbricato principale", Località Santa Lucia n. 25, Cuorgnè;

– il parere favorevole condizionato acquisito in data 06.04.2018 da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

– l'attestazione di avvenuto pagamento della somma di €60,00 per diritti di segreteria per autorizzazioni paesaggistiche, come previsto da Deliberazione di G.C. n. 26 del 09.03.2015;

Dato atto che:

– con nota prot. 7177 del 10.04.2018 (allegati gli elaborati grafici e la documentazione prodotta succitata) veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

– ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 5, in data 16.05.2018 al prot. 9560, da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio perveniva parere vincolante favorevole in ordine al progetto prot. 4299/2018;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, la richiedente:

- o **RIVA ROVEDA Fulvia, nata a Cuornè (To) il 18.07.1964, Codice Fiscale: RVRFLV64L58D208L, residente in Valperga (To), Frazione Valleri n. 16**

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza pervenuta al prot. 4299 del 27.02.2018 per **"Ristrutturazione fabbricato adibito a legnaia e sistemazione facciate fabbricato principale"**, Località Santa Lucia n. 25, Cuornè, ricomprendente diversi interventi in varie località sul territorio di Cuornè, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	PROT.
Modello di S.C.I.A. e relazione tecnica di asseverazione	4299/2018
Tav. 01 – 05 - Ristrutturazione legnaia	4299/2018
Documentazione fotografica	4299/2018
Relazione paesaggistica	4299/2018

Restano stabilite le seguenti condizioni fornite dalla Commissione Locale per il Paesaggio:

- o Le parti intonacate al rustico vengano riprese con la stessa finitura ed uniformate con cromia tipo "sabbia di fiume", mentre le parti già tinteggiate siano trattate con tonalità del bianco. Diverse cromie dovranno essere supportate da idonea indagine stratigrafica.
- o Le parti in muratura a vista vengano mantenute tali.

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità il provvedimento rilasciato dal SUAP per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuornè, li 21 maggio 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO

